CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 222

Accordi quadro nei settori speciali (art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)

Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e aggiudicarlo ai sensi della presente parte. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da indizione di gara, ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera i) gli appalti basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformita' alla presente parte. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo, per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2007, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parte	III — Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali
Titolo	I — Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria
Capo	III — Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa dei concorrenti, selezione delle offerte
Sezione	I — Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/art-222-accordi-quadro-nei-settori-speciali-art-14-direttiva-2004-17-art-16/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it